PTAV PIACENZA

PIANO TERRITORIALE DI AREA VASTA
www.**ptavpiacenza**.it

DISCIPLINA DEL PIANO TERRITORIALE DI AREA VASTA

Allegato R

Criteri localizzativi per impianti di gestione dei rifiuti

FASE PROCEDURALE

- Consultazione preliminare
- ✓ Formazione del Piano
- Approvazione del Piano

PROVINCIA DI PIACENZA

INDICE

SEZIONE 1. DISPOSIZIONI 2

SEZIONE 2. NOTE METODOLOGICHE E APPLICATIVE 25

2.1 QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO 25

2.2 METODO DI INDIVIDUAZIONE DEI CRITERI DI IDONEITÀ LOCALIZZATIVA 26

2.3 SPECIFICAZIONI A SUPPORTO DELL'APPLICAZIONE DEI CRITERI DI IDONEITÀ LOCALIZZATIVA 27

SEZIONE 3. TAVOLE RICOGNITIVE 32

SEZIONE 1. DISPOSIZIONI

Art. 1
Disposizioni generali relative ai criteri localizzativi per impianti di gestione dei rifiuti

1. Le disposizioni della presente Sezione sono qualificate indirizzi ai sensi dell'art. 28 della L.R. n. 24/2017, salvo quelle precedute dalla sigla P, qualificate prescrizioni ai sensi della medesima legge.
2. In attuazione dell'art. 197 del D.Lgs. n. 152/2006 e del PRRB – Piano Regionale di gestione dei Rifiuti e per la Bonifica delle aree inquinate, il presente Piano di area vasta individua le zone idonee o inidonee alla localizzazione di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti (brevemente: **impianti di gestione dei rifiuti**), sulla base della legislazione sovraordinata. L'individuazione delle zone idonee/inidonee da parte del Piano di area vasta consiste nella definizione dell'ambito di applicazione dei criteri localizzativi (art. 2), nella definizione dei singoli fattori di idoneità localizzativa (art. 3) e infine nella definizione dell'operatività dei criteri localizzativi (art. 4). La definizione dei fattori di idoneità localizzativa fa riferimento a elementi o situazioni territoriali riconosciuti come fattori di **esclusione**, **condizionamento** o **preferenza** per la localizzazione di un impianto di gestione dei rifiuti.
3. (P) I Comuni, attraverso i rispettivi strumenti urbanistici generali, sono tenuti a recepire i criteri localizzativi di area vasta.
4. Per i criteri la cui localizzazione non fa capo agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, le individuazioni cartografiche contenute in detti strumenti assumono carattere meramente ricognitivo, non sostitutivo delle fonti originali in vigore al momento della necessità applicativa[1].
5. Le operazioni di recupero[2] e di smaltimento[3] e le procedure abilitative e di controllo in materia di

---

[1] Ad es. data di presentazione di un'istanza.

[2] ALLEGATO C alla Parte Quarta del D.Lgs. n. 152/2006 - Operazioni di recupero (R dall'anglosassone "recovery")

R1 Utilizzazione principalmente come combustibile o come altro mezzo per produrre energia.

R2 Rigenerazione/recupero di solventi.

R3 Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche).

R4 Riciclaggio/recupero dei metalli e dei composti metallici.

R5 Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche.

R6 Rigenerazione degli acidi o delle basi.

R7 Recupero dei prodotti che servono a ridurre l'inquinamento.

R8 Recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori.

R9 Rigenerazione o altri reimpieghi degli oli.

R10 Trattamento in ambiente terrestre a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia.

R11 Utilizzazione di rifiuti ottenuti da una delle operazioni indicate da R1 a R10.

R12 Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11.

R13 Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti).

[3] ALLEGATO B alla Parte Quarta del D.Lgs. n. 152/2006 - Operazioni di smaltimento (D dall'anglosassone "disposal")

D1 Deposito sul o nel suolo (ad esempio discarica).

D2 Trattamento in ambiente terrestre (ad esempio biodegradazione di rifiuti liquidi o fanghi nei suoli).

D3 Iniezioni in profondità (ad esempio iniezioni dei rifiuti pompabili in pozzi, in cupole saline o faglie geologiche naturali).

D4 Lagunaggio (ad esempio scarico di rifiuti liquidi o di fanghi in pozzi, stagni o lagune, ecc.).

D5 Messa in discarica specialmente allestita (ad esempio sistematizzazione in alveoli stagni, separati, ricoperti o isolati gli uni dagli altri e dall'ambiente).

D6 Scarico dei rifiuti solidi nell'ambiente idrico eccetto l'immersione.

D7 Immersione, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino.

gestione dei rifiuti sono definite dal D.Lgs. n. 152/2006, Parte Quarta "*Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati*" e dalle connesse disposizioni legislative e pianificatorie.

6. I riferimenti alle tipologie di impianto e alle tipologie di operazione di gestione dei rifiuti contenute nel presente Allegato alla Disciplina sono ricondotti a quelli definiti dalla normativa vigente, come di seguito riepilogati e specificati:

Tipologia di impianto	**Tipologia di operazione** (Rif. Allegati B e C alla Parte Quarta del D.Lgs. n. 152/2006)
Discariche	D1, D5
Incenerimento, Recupero Energia	D10, R1
Trattamento, recupero di materia, riciclaggio, preparazione al riutilizzo, smaltimento	D2, D3, D4, D6, D7, D8, D9, D12, D13, D14 R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R11, R12
Impianti di compostaggio, digestori anaerobici	R3*[4], D8*[5]
Messa in riserva, deposito preliminare	R13, D15

Art. 2
Ambiti di applicazione dei criteri localizzativi per impianti di gestione dei rifiuti

1. (P) I criteri di esclusione o condizionamento per la localizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti si applicano:
   a) ai **nuovi impianti**, dove per nuovo impianto si intende:
      - attività di gestione rifiuti che preveda la realizzazione ex novo di un impianto;
      - attività di gestione rifiuti da collocare all'interno di preesistenti edifici attualmente adibiti ad altra attività;
   b) agli **impianti esistenti** che prevedono una modifica/ampliamento di superficie e/o di potenzialità e/o di tipologia con le seguenti **eccezioni**:
      - modifica di impianto di gestione rifiuti esistente per adeguamenti a norme sopravvenute (es. di sicurezza) o per manutenzione ordinaria/straordinaria;
      - ampliamento di impianto di gestione rifiuti esistente, a parità di potenzialità, per opere complementari a servizio dell'impianto che non prevedano attività di gestione dei rifiuti (es. parcheggi degli addetti, uffici, ecc.);
      - ampliamento di impianto di gestione rifiuti esistente già autorizzato per rifiuti urbani e censito dal Piano rifiuti regionale[6];

D8 Trattamento biologico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli che vengono eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12.

D9 Trattamento fisico-chimico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12 (ad esempio evaporazione, essiccazione, calcinazione, ecc.).

D10 Incenerimento a terra.

D11 Incenerimento in mare.

D12 Deposito permanente (ad esempio sistemazione di contenitori in una miniera).

D13 Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12.

D14 Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D13.

D15 Deposito preliminare prima di uno delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti).

[4] Operazione riferita ai soli impianti di compostaggio.

[5] Operazione riferita ai soli impianti di digestione anaerobica.

[6] Disposizione già prevista dal PTCP (art. 48 delle Norme).

- riconversione di impianto di gestione rifiuti esistente, conforme alla pianificazione vigente alla data di autorizzazione alla sua realizzazione, qualora la nuova tipologia impiantistica sia funzionale al trattamento dei rifiuti e l'attività venga svolta nel medesimo sito (come previsto dall'art. 34, commi 2 e 9, delle Norme del PRRB in attuazione del principio di limitazione del consumo di suolo).

2. (P) I criteri di esclusione o condizionamento per la localizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti non si applicano alle tipologie di impianto o operazioni già esonerate dalle normative sovraordinate[7] e alle tipologie individuate a livello di area vasta in ragione di valutazioni in merito a caratteristiche degli impianti, opportunità o necessità di localizzazione in definiti contesti, processi di trattamento e impatti potenziali associati all'esercizio, come di seguito specificate:
   - i **centri di raccolta differenziata dei rifiuti urbani**[8] come definiti dall'art. 183, comma 1, lettera mm[9] del D.Lgs. n. 152/2006 e raggruppamento di rifiuti rientrante nella fase della raccolta[10];
   - il compostaggio degli scarti organici dei rifiuti urbani derivanti dal consumo domestico; l'operazione può essere riferita al singolo utente (**compostaggio domestico**) o ad un insieme di utenti (**compostaggio di comunità** operato da un organismo collettivo al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti); il compostaggio domestico si svolge in prossimità del luogo di produzione del rifiuto; per il compostaggio di comunità, in particolare per la definizione delle modalità operative di esercizio, valgono le previsioni e definizioni del DM Ambiente n. 266 del 29/12/2016 "*Criteri operativi e procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunità di rifiuti organici - Articolo 180, comma 1-octies, D.Lgs. n. 152/2006, introdotto dalla legge 221/2015*";
   - gli impianti di produzione di "**ammendante compostato verde**"[11] ai sensi del D.Lgs. n. 75/2010 limitatamente ai processi di trasformazione e stabilizzazione dei soli scarti di manutenzione del verde ornamentale per una potenzialità di trattamento non superiore a 1.000 t/a;
   - le operazioni di **messa in riserva** (R13), **deposito preliminare** (D15) e **adeguamento volumetrico** senza modifica dei codici EER, funzionali ai processi produttivi di attività industriali e commerciali, operate all'interno dell'insediamento nell'impossibilità di gestione con le modalità del "deposito temporaneo";

---

[7] A titolo di esempio, le "**esclusioni** dall'ambito di applicazione" indicate nell'art. 185 del D.Lgs. n. 152/2006 e le istanze che riguardino, come materiali in ingresso all'impianto, le sole **terre e rocce da scavo** (TRS) non contaminate secondo quanto stabilito dagli artt. 185 e 186 dello stesso Decreto (e dal DPR n. 120/2017) oppure i soli materiali per i quali è riconosciuta la qualifica di **sottoprodotti** ai sensi dell'art. 184-bis del Decreto oppure i soli materiali "**end of waste**" per i quali è cessata la qualifica di rifiuto ai sensi dell'art. 184-ter del Decreto, nei limiti stabiliti dai relativi dispositivi di regolamentazione. Fanno inoltre riferimento ad altre specifiche disposizioni normative le attività di **bonifica e messa in sicurezza permanente di un'area contaminata.**

[8] Come precisato dal PRRB (§12.4 della Relazione generale), tali strutture costituiscono dotazioni territoriali di cui all'articolo 9 della L.R. 24/2017 e devono essere di norma localizzate dagli strumenti urbanistici comunali in aree interne o contigue alle aree a prevalente destinazione produttiva o nelle aree produttive ecologicamente attrezzate (AEA).

[9] "*Area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento*".

[10] Ad es. raggruppamento RAEE ai sensi del DM n. 65 del 8/3/2010.

[11] "*Prodotto ottenuto attraverso un processo controllato di trasformazione e stabilizzazione di rifiuti organici che possono essere costituiti da scarti di manutenzione del verde ornamentale, altri materiali vegetali come sanse vergini (disoleate o meno) od esauste, residui delle colture, altri rifiuti di origine vegetale*".

- le operazioni di **recupero di materia in processi produttivi** svolte da attività industriali, operate all'interno dell'insediamento;
- l'utilizzo di rifiuti ai sensi dell'art. 216, comma 8-septies[12], del D.Lgs. n. 152/2006; l'operazione è specificamente riferita all'utilizzo di rifiuti inclusi nella cosiddetta "**lista verde**" di cui al regolamento (CE) n. 1013/2006;
- il trattamento di rifiuti derivanti dalla gestione delle **acque reflue** ai sensi dell'art. 110[13], comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006, la cui localizzazione è condizionata dalle esigenze di raccolta presso gli insediamenti o di recapito nei colatoi o corsi d'acqua di scarico finale;
- il **recupero ambientale**[14] a fini agronomici effettuato tramite operazione R10;
- il **riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche**[15] limitatamente alle operazioni di recupero di sostanze inorganiche sotto forma di riempimento, creazione di rilevati e sottofondi, ove ammesse dalle norme di settore;
- le **campagne con impianti mobili** ai sensi del comma 15[16], art. 208, del D.Lgs. n. 152/2006, limitatamente al trattamento di **rifiuti da costruzione e demolizione** presso cantieri edili e/o centri di stoccaggio dei medesimi rifiuti;
- le **campagne con impianti mobili** presso le **aziende agricole per la produzione di materiali ammendanti compostati semplici**, in conformità con il D.Lgs. n. 75/2010, utilizzabili, ai fini agronomici, esclusivamente nelle medesime aziende;
- gli **impianti sperimentali** ai sensi dell'art. 211 del D.Lgs. n. 152/2006, con obbligo di dismissione completa al termine della validità dell'autorizzazione sperimentale;
- il trattamento dei rifiuti derivanti dalle operazioni di **bonifica** per il tempo necessario ad effettuare tali operazioni **nei siti contaminati**, ai sensi dell'art. 31 delle Norme del PRRB.

---

[12] "*Al fine di un uso più efficiente delle risorse e di un'economia circolare che promuova ambiente e occupazione, i rifiuti individuati nella lista verde di cui al regolamento (Ce) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006 (Allegato III), ossia quelli che non presentano caratteristiche di pericolosità, né rischi rilevanti per la salute umana e l'ambiente e che possono essere trasportati e destinati al recupero in tutti i Paesi, possono essere utilizzati negli impianti industriali autorizzati ai sensi della disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale di cui agli articoli 29-sexies e seguenti del presente decreto, nel rispetto del relativo Bat References, previa comunicazione da inoltrare quarantacinque giorni prima dell'avvio dell'attività all'Autorità ambientale competente. In tal caso i rifiuti saranno assoggettati al rispetto delle norme riguardanti esclusivamente il trasporto dei rifiuti e il formulario di identificazione.*".

[13] "*a. rifiuti costituiti da acque reflue che rispettino i valori limite stabiliti per lo scarico in fognatura;*

b. rifiuti costituiti dal materiale proveniente dalla manutenzione ordinaria di sistemi di trattamento di acque reflue domestiche previsti ai sensi dell'articolo 100, comma 3;

c. materiali derivanti dalla manutenzione ordinaria della rete fognaria nonché quelli derivanti da altri impianti di trattamento delle acque reflue urbane, nei quali l'ulteriore trattamento dei medesimi non risulti realizzabile tecnicamente e/o economicamente.".

[14] Operazione R10 dell'Allegato C alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006.

[15] Operazione R5 dell'Allegato C alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006.

[16] "*Gli impianti mobili di smaltimento o di recupero, esclusi gli impianti mobili che effettuano la disidratazione dei fanghi generati da impianti di depurazione e reimmettono l'acqua in testa al processo depurativo presso il quale operano, ed esclusi i casi in cui si provveda alla sola riduzione volumetrica e separazione delle frazioni estranee, sono autorizzati, in via definitiva, dalla Regione ove l'interessato ha la sede legale o la società straniera proprietaria dell'impianto ha la sede di rappresentanza. Per lo svolgimento delle singole campagne di attività sul territorio nazionale, l'interessato, almeno venti giorni prima dell'installazione dell'impianto, deve comunicare alla Regione nel cui territorio si trova il sito prescelto, le specifiche dettagliate relative alla campagna di attività, allegando l'autorizzazione di cui al comma 1 e l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, nonché l'ulteriore documentazione richiesta. La Regione può adottare prescrizioni integrative oppure può vietare l'attività con provvedimento motivato qualora lo svolgimento della stessa nello specifico sito non sia compatibile con la tutela dell'ambiente o della salute pubblica.*".

Art. 3
Fattori di idoneità localizzativa per impianti di gestione dei rifiuti

1. (P) I fattori di idoneità localizzativa per impianti di gestione dei rifiuti sono individuati nelle tabelle 1, 2, 3, 4 e 5 in coda alla presente Sezione 1. I fattori di idoneità localizzativa, da osservare negli ambiti di applicazione definiti dal precedente art. 2, operano secondo le indicazioni fornite in tabella per singolo elemento territoriale, con generale riferimento alle normative originali istitutive dei diversi vincoli, in parte richiamate e precisate nelle tabelle stesse nonché nella Sezione 2. I fattori di idoneità localizzativa sono rappresentati sinteticamente nella Sezione 3, in tavole di carattere meramente ricognitivo.
2. I fattori di idoneità localizzativa per impianti di gestione dei rifiuti sono riconducibili alle seguenti casistiche essenziali:

Esclusione	Fattore escludente per tutte le tipologie di impianto, con eventuali eccezioni.
Condizionamento	Fattore di potenziale esclusione o di condizionamento definito da: - norme di settore da verificare; - esclusioni connesse a situazioni locali o tipologie di impianto; - esiti di procedure valutative/abilitative connesse al tipo di vincolo.
Preferenzialità	Fattore preferenziale.

3. (P) Le esclusioni e i condizionamenti sono da intendersi di carattere prescrittivo e si riferiscono a tutele territoriali (tabelle 1, 2 e 3) o a distanze da recettori sensibili (tabella 4), mentre le preferenzialità (tabella 5) si riferiscono a fattori da considerare quando vi siano scelte alternative da ponderare.

Art. 4
Operatività dei criteri localizzativi per impianti di gestione dei rifiuti

1. (P) I criteri localizzativi definiti dal presente Allegato alla Disciplina costituiscono una verifica di primo livello circa l'idoneità o la non idoneità delle aree di possibile interesse per la localizzazione di impianti di gestione dei rifiuti, volta a orientare le determinazioni relative alle istanze abilitative dei singoli impianti o operazioni. I criteri localizzativi di area vasta si completano con quelli definiti dalla legislazione e dalla pianificazione di altri livelli istituzionali nei rispettivi ambiti di competenza.
2. (P) I criteri localizzativi di cui al precedente comma 1 trovano applicazione, in salvaguardia, dalla data di adozione del Piano di area vasta da parte dell'organo consiliare.
3. (P) Fino all'adeguamento dei piani urbanistici generali di cui al precedente art. 1, i criteri localizzativi definiti dal Piano di area vasta approvato superano quelli definiti dai piani comunali in vigore.
4. (P) In caso di compresenza, sulla stessa area, di differenti fattori localizzativi di area vasta oppure di differenti discipline in materia di rifiuti o in altro ambito tematico, prevale quello più limitante. Nell'ambito dei fattori localizzativi di area vasta, il fattore di esclusione prevale sul fattore di condizionamento ed entrambi prevalgono sul fattore di preferenzialità. Il fattore di preferenzialità non supera altri vincoli di esclusione e condizionamento posti dalla legislazione e dagli strumenti di pianificazione.
5. (P) Per le individuazioni delle aree e dei siti interessati dai criteri localizzativi di cui al precedente comma 1 occorre fare riferimento alle leggi, ai piani territoriali e urbanistici (regionali, provinciali e comunali) e ai piani settoriali, adottati o approvati, nonché agli atti amministrativi e agli atti di

organismi di controllo, che li definiscono attraverso i relativi strumenti cartografici, elenchi e parametri descrittivi, valevoli al momento della necessità applicativa[17]. Eventuali altre rappresentazioni contenute in documenti di supporto, fruibili anche in modalità webGIS, hanno il solo scopo di fornire agli operatori uno strumento meramente ricognitivo di verifica preliminare, comunque non sostitutivo delle fonti originali e limitato agli elementi territoriali reperibili all'epoca di aggiornamento di detti documenti di supporto.

6. Per quanto esula dall'applicazione dei criteri localizzativi, le procedure pianificatorie, valutative o abilitative relative agli impianti di gestione dei rifiuti devono ispirarsi, anche ai sensi di quanto indicato dal PRRB - Piano Regionale di gestione dei Rifiuti e per la Bonifica delle aree inquinate:
    a) ai principi dello **sviluppo sostenibile** e dell'**economia circolare**, in particolare alla **limitazione del consumo di suolo** e alla **gerarchia nella gestione dei rifiuti** di cui alla direttiva comunitaria 2008/98/CE (prevenzione, preparazione per il riutilizzo, riciclaggio, recupero di altro tipo, smaltimento);
    b) ai principi di **prossimità** e **autosufficienza**[18];
    c) al principio dell'**equa distribuzione dei carichi ambientali**;
    d) alla valorizzazione della **virtuosità del territorio di riferimento rispetto agli obiettivi prestazionali** definiti a livello regionale e comunitario.

[17] Ad es. data di presentazione di un'istanza.

[18] L'**autosufficienza** nello smaltimento è riferita all'areale regionale e riguarda i rifiuti urbani, differenziati e non (art. 15, comma 1, lettera a, delle Norme PRRB), e i rifiuti speciali non pericolosi (art. 20, comma 1, lettera a). La **prossimità** nello smaltimento e nel recupero, relativa sia ai rifiuti urbani che speciali (art. 15, comma 1, lettera b, e art. 20, comma 1, lettera b, delle Norme PRRB), privilegia gli impianti idonei più vicini al luogo di produzione o raccolta, al fine di ridurre i movimenti di rifiuti. Tali principi, unitamente alle specifiche disposizioni del PRRB, concorrono alla rappresentazione oggettiva del fabbisogno impiantistico e fungono da criterio di ammissibilità o preferenzialità in sede valutativa/autorizzativa.

Tabella 1 - Criteri derivanti da norme del PTPR che escludono la localizzazione di impianti per la gestione dei rifiuti

Tema PTPR	Tema PTCP corrispondente	Note	Criterio localizzativo
art. 10 - Sistema forestale e boschivo	Aree forestali (art. 8, Tav. A2)	Eccezioni previste dal PIAE (art. 57 delle Norme) per gli impianti ricadenti nelle cave in esercizio, dove l'autorizzazione estrattiva preveda la rimozione della vegetazione e il suo successivo ripristino e potenziamento al termine dell'attività.	Escludente per tutte le tipologie di impianto
art. 17 - Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua art. 18 - Invasi e alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua	Fascia fluviale A di deflusso - invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua (artt. 10 e 11, Tav. A1): - Zone A1, A2 e A3 Fascia fluviale B di esondazione – zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua (artt. 10 e 12, Tav. A1): - Zone B1, B2 e B3	Rinnovo delle autorizzazioni ammesso alle condizioni stabilite dal PAI (art. 29, comma 3, lettera l e art. 30, comma 2, lettera b delle Norme e relative note esplicative AdbPo).	Escludente per tutte le tipologie di impianto
art. 21, comma 2, lettere a, b1, b2 - Zone ad elementi di interesse storico-archeologico	Zone ed elementi di interesse storico, archeologico e paleontologico (art. 22, Tav. A1): - a - complessi archeologici - b1 - accertata e rilevante consistenza archeologica - b2 - aree di concentrazione di materiali archeologici o di segnalazione di rinvenimenti	Tipologia b1 assente nel territorio provinciale.	Escludente per tutte le tipologie di impianto
art. 22 - Insediamenti urbani storici e strutture insediative storiche non urbane	Zone urbane storiche e strutture insediative storiche non urbane (art. 24, Tav. A1)	Voce non espressamente prevista dal PRRB.	Escludente per tutte le tipologie di impianto

Tema PTPR	Tema PTCP corrispondente	Note	Criterio localizzativo
art. 24 - Elementi di interesse storico-testimoniale	Zone ed elementi di interesse storico-architettonico e testimoniale (art. 25, Tav. A1)	Voce non espressamente prevista dal PRRB.	Escludente per tutte le tipologie di impianto
art. 25 - Zone di tutela naturalistica	Zone di tutela naturalistica (art. 18, Tav. A1)		Escludente per tutte le tipologie di impianto
art. 26 – Zone ed elementi caratterizzati da fenomeni di dissesto	Aree a rischio di dissesto (artt. 30 e 31, Tav. A3): - dissesti attivi - dissesti quiescenti	Rinnovo delle autorizzazioni ammesso alle condizioni stabilite dal PAI (art. 9, comma 3, delle Norme e relative note esplicative AdbPo)	Escludente per tutte le tipologie di impianto
art. 34 – Tutela dei corsi d'acqua non interessati dalle delimitazioni del presente Piano	Fascia I di integrazione dell'ambito fluviale (artt. 10 e 14, Tav. A1)	La fascia di integrazione è individuata sia sui corsi d'acqua compresi nell'elaborato M del PTPR non interessati né dalle delimitazioni cartografiche del PTPR né da quelle del PTCP tramite Fasce A e B, sia su quelli non individuati nell'elaborato M del PTPR ma ritenuti meritevoli di tutela.	Escludente per tutte le tipologie di impianto
	Fascia fluviale L di rilevanza locale (art. 10 e 14)	Aree individuabili dai Comuni in aree di pertinenza fluviale non già delimitate come fasce A, B, C o I.	Escludente per tutte le tipologie di impianto

Tabella 2 - Criteri derivanti da norme del PTPR che escludono o condizionano la localizzazione di impianti per la gestione dei rifiuti

Tema PTPR	Tema PTCP corrispondente	Note	Criterio localizzativo	
			Escludente	Condizionante
art. 9 - Sistema dei crinali e sistema collinare	Sistema dei crinali e sistema collinare (art. 6, Tav. A1)	Il PTPR stabilisce che in queste aree l'attività di gestione dei rifiuti "*è subordinata alla previsione mediante strumenti di pianificazione nazionali, regionali od infraregionali o, in assenza, alla valutazione di impatto ambientale secondo le procedure eventualmente previste dalle leggi vigenti*".	/	/
art. 11 – Sistema delle aree agricole	Art. 50 - Aree agricole di particolare pregio (D.Lgs. n. 228/2001) costituite da: - aree interessate da coltivazioni certificate - centri aziendali agrituristici	Per coltivazioni certificate si intendono le produzioni a qualità regolamentata ed in particolare le produzioni biologiche ai sensi del Reg. (UE) n. 848/2018, il sistema di qualità nazionale produzione integrata (art. 2, legge n. 4/2011), le denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche ai sensi del Reg. (UE) n. 1151/2012, del Reg. (UE) n. 1308/2013, nonché le superfici con coltivazioni che rispettano disciplinari di produzione. Tra le principali coltivazioni certificate presenti nel territorio piacentino rientrano i vigneti della Zona D.O.C. Colli Piacentini (D.M. 18/7/1984, G.U. n. 351/1984) e della Zona I.G.T. Val Tidone (D.M. 18/11/1995, G.U. n. 285/1995), nonché le coltivazioni tipiche locali di aglio e ciliegie. Come già disposto dal PTCP, le distanze non si applicano alle piccole estensioni coltivate a vite per consumo personale/familiare.	Escludente per tutte le tipologie di impianto, tranne gli impianti di compostaggio per esigenze agricole aziendali e le stazioni ecologiche. L'esclusione deve intendersi estesa ad un adeguato intorno, non inferiore a 500 m, dalle esistenti (accertate) colture di pregio e dai centri aziendali agrituristici.	/

Tema PTPR	Tema PTCP corrispondente	Note	Criterio localizzativo	
			Escludente	Condizionante
		La distanza deve intendersi dal lotto effettivamente coltivato, non dalla perimetrazione prevista dagli atti di certificazione. Il superamento dell'esclusione per le presenze indicate implica la necessità di una verifica preventiva. La verifica è a carico del proponente, in contraddittorio con gli Enti che rilasciano il titolo abilitativo o i pareri funzionali al rilascio.		
Art. 19 - Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale	Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale (art. 15, Tav. A1) e zone di valenza ambientale locale (art. 17)	Il PTPR stabilisce che in queste aree le attività di gestione dei rifiuti "*sono ammesse qualora siano previste in strumenti di pianificazione nazionali, regionali e provinciali ovvero, in assenza di tali strumenti, previa verifica della compatibilità rispetto alle caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio interessato*" e che *"i progetti delle opere dovranno in ogni caso rispettare le condizioni ed i limiti derivanti da ogni altra disposizione del presente Piano ed essere sottoposti alla valutazione di impatto ambientale, qualora prescritta da disposizioni comunitarie, nazionali e regionali".*	/	/
art. 20 - Particolari disposizioni di tutela di specifici elementi	Crinali spartiacque principali e crinali minori (art. 20, Tav. A1)	Il PTPR detta per queste aree i seguenti indirizzi rivolti agli strumenti di pianificazione subregionali: *"a. devono essere tutelati i crinali, anche non ricadenti nella delimitazione (...), dettando*	/	/

Tema PTPR	Tema PTCP corrispondente	Note	Criterio localizzativo	
			Escludente	Condizionante
		specifiche disposizioni volte a salvaguardarne il profilo ed i coni visuali nonché i punti di vista; *b. devono essere individuati gli elementi caratterizzanti particolari modalità di infrastrutturazione del territorio (strade, ponti, canali, argini, terrazzamenti e simili), ove presenti nei sistemi, nelle zone e negli elementi di cui al presente titolo, e dettate le relative disposizioni di tutela;* *c. devono essere definite le caratteristiche costruttive, tipologiche e formali coerenti con le tradizioni locali, nel cui rispetto devono essere effettuati gli interventi previsti o consentiti nei sistemi, nelle zone e negli elementi di cui al presente titolo*".		
	Zone calanchive di valenza naturalistico-paesaggistica (art. 19, Tav. A1)		Escludente per tutte le tipologie di impianto.	/
Art. 21, comma 2, lettere c-d - Zone ad elementi di interesse storico-archeologico	Zone di tutela della struttura centuriata (art. 23, Tav. A1)	Come già nel PTCP, nell'ambito dell'art. 21, comma 2, del PTPR si considera fattore escludente la struttura centuriata (lettera c) ma non gli elementi localizzati della centuriazione (lettera d).	Escludente per tutte le tipologie di impianto relativamente alla sola struttura centuriata.	/
art. 23 - Zone di interesse storico-testimoniale	Zone interessate da bonifiche storiche di pianura (art. 26, Tav. A1)	Il superamento del condizionamento per le presenze indicate implica la necessità di una verifica preventiva, come già specificato dal PTCP (art. 49 delle Norme). La verifica è a carico del proponente, in contraddittorio con	/	Condizionante per tutte le tipologie di impianto. Il condizionamento deve intendersi come esclusione in presenza di (accertati) manufatti

Tema PTPR	Tema PTCP corrispondente	Note	Criterio localizzativo	
			Escludente	Condizionante
		gli Enti che rilasciano il titolo abilitativo o i pareri funzionali al rilascio.		o altri elementi connessi alle bonifiche storiche.
art. 27 – Zone ed elementi caratterizzati da potenziale instabilità	Aree a rischio di dissesto (artt. 30 e 31, Tav. A3): - dissesti potenziali (con aree calanchive se non di valenza naturalistico-paesaggistica, esclusi depositi alluvionali terrazzati)		/	Condizionante per tutte le tipologie di impianto. Il condizionamento deve intendersi come esclusione se non diversamente stabilito dalla pianificazione comunale.
art. 28 - Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei	Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei (art. 36-bis, Tav. A1)	Il PTPR detta per queste zone di tutela le seguenti disposizioni: "*Nelle zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei, caratterizzate da elevata permeabilità dei terreni con ricchezza di falde idriche (...) vale la prescrizione per cui, fermi restando i compiti di cui al D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236, sono vietati: (...) la realizzazione e l'esercizio di nuove discariche per lo smaltimento dei rifiuti di qualsiasi genere e provenienza, con l'esclusione delle discariche di prima categoria e di seconda categoria tipo a), di cui al D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, nonché di terre di lavaggio provenienti dagli zuccherifici, nel rispetto delle disposizioni statali e regionali in materia*". Nell suddette zone di tutela, che coprono buona parte della pianura e che nella provincia piacentina ricalcano i Settori A e B di ricarica degli acquiferi (individuati nel PTCP	/	Condizionante per le tipologie di impianto indicate dalla normativa PTPR. Il condizionamento deve intendersi come esclusione limitata alle casistiche indicate dalla normativa PTPR, da verificare, e fino alla sua vigenza.

Tema PTPR	Tema PTCP corrispondente	Note	Criterio localizzativo	
			Escludente	Condizionante
		in attuazione del Piano regionale di Tutela delle Acque), la componente paesaggistica della tutela appare oggi secondaria rispetto alle più specifiche tutele della risorsa idrica sviluppate da successivi piani settoriali regionali o distrettuali. Il criterio localizzativo è quindi ascrivibile tra i condizionamenti, come negli altri casi in cui si rinvia a normative specifiche, intendendo con ciò connettere le attuali parziali esclusioni alla vigenza della normativa PTPR e non a una scelta di area vasta.		
	Zone umide di pregio (risorgive e biotopi umidi) (art. 16, Tav. A1)	La tutela del PTCP riguarda, in questo contesto, la valenza paesaggistico-naturalistica delle zone umide e non la salvaguardia della risorsa idrica riferita al Piano regionale di Tutela delle Acque (vd Tab. 3).	Escludente per tutte le tipologie di impianto.	/

Tabella 3 - Criteri derivanti da normative comunitarie, nazionali e regionali che escludono o condizionano la localizzazione di impianti per la gestione dei rifiuti

Elemento territoriale	Tema PTCP corrispondente	Note	Criterio localizzativo	
			Escludente	Condizionante
Codice dei beni culturali e del paesaggio, D.Lgs. n. 42/2004 art. 142 – aree tutelate per legge	Aree e beni soggetti a vincolo culturale e paesaggistico ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio (art. 55)	Come specificato dal PRRB, l'autorizzazione paesaggistica è rilasciata dal Comune previo parere della Soprintendenza competente. Nel caso dei corsi d'acqua il vincolo di estende ad una distanza di 150 m dalla sponda o dal piede dell'argine.	/	Condizionante per tutte le tipologie di impianto. Il condizionamento deve intendersi come potenziale esclusione in quanto l'ammissibilità è subordinata all'autorizzazione paesaggistica.
Codice dei beni culturali e del paesaggio, D.Lgs. n. 42/2004, art. 136 - immobili e aree di notevole interesse pubblico			Escludente per tutte le tipologie di impianto.	/
Aree SIC o ZSC, Direttiva 1992/43/CE "Habitat", recepita dai D.P.R. n. 357/1997 e n. 120/2003 Aree ZPS, Direttiva 1979/409/CE "Uccelli", recepita dalla L. n. 157/1992	Rete Natura 2000 (art. 52)		/	Condizionante per tutte le tipologie di impianto. Il condizionamento deve intendersi come potenziale esclusione in quanto l'ammissibilità è subordinata a quanto stabilito dalle leggi istitutive e di regolamentazione dei siti, dalle misure generali e specifiche di conservazione o dai Piani di Gestione, secondo quanto precisato dall'Ente gestore nell'ambito dei pareri o nulla-osta previsti.

Elemento territoriale	Tema PTCP corrispondente	Note	Criterio localizzativo	
			Escludente	Condizionante
Aree protette, Legge quadro n. 394/1991	Aree naturali protette (art. 51), costituite da: - Parco regionale fluviale del Trebbia, istituito con LR n. 19/2009 - Parco regionale dello Stirone e del Piacenziano, istituito con LR n. 24/2011; - Paesaggio naturale protetto "Colli del Nure", istituito con DGR n. 1783/2018.	La LR n. 6/2005 di attuale regolamentazione delle aree protette regionali esclude l'insediamento di nuove attività di gestione dei rifiuti nei parchi ma l'insieme delle aree protette presenti nel territorio piacentino è vario e può contemplare diverse casistiche, che possono peraltro variare nel tempo.	/	Condizionante per tutte le tipologie di impianto. Il condizionamento deve intendersi come potenziale esclusione in quanto l'ammissibilità è subordinata a quanto stabilito dalle leggi istitutive e di regolamentazione e dal Piano Territoriale dell'area protetta, secondo quanto precisato dall'Ente gestore nell'ambito dei pareri o nulla-osta previsti.
Fasce di rispetto infrastrutturali (strade, autostrade, ferrovie, elettrodotti, gasdotti, oleodotti, cimiteri, beni militari, aeroporti, ecc.)			/	Condizionante per tutte le tipologie di impianto. Il condizionamento deve intendersi come potenziale esclusione in quanto l'ammissibilità è subordinata a quanto stabilito dalle specifiche disposizioni di settore e precisato dall'Ente gestore nell'ambito dei pareri o nulla-osta previsti.
Polizia idraulica per i corsi d'acqua pubblici (RD n. 523/1904) e per il reticolo di bonifica (RD n. 368/1904 e PAI)	Reticolo idrografico (art. 10, comma 12)	Voce non indicata dal PRRB. Il vincolo deve intendersi esteso ad una distanza di 10 m dalla sponda del corso d'acqua pubblico e così pure dal reticolo di bonifica, salvo distanze diverse stabilite dal gestore.	/	Condizionante per tutte le tipologie di impianto. Il condizionamento deve intendersi come potenziale esclusione in quanto l'ammissibilità è subordinata a quanto stabilito dalle specifiche disposizioni di

Elemento territoriale	Tema PTCP corrispondente	Note	Criterio localizzativo	
			Escludente	Condizionante
				settore e precisato dall'Ente gestore nell'ambito dei pareri o nulla-osta previsti.
Vincolo idrogeologico, R.D. n. 3267/1923	Rischio di dissesto individuato a livello sovraprovinciale (art. 32)	La disciplina in materia è regolata a livello regionale (DGR n. 1117/2000).	/	Condizionante per tutte le tipologie di impianto. Il condizionamento deve intendersi come potenziale esclusione in quanto l'ammissibilità è subordinata a quanto stabilito dalle disposizioni nazionali e regionali di settore e dalla specifica procedura autorizzativa.
Abitati da consolidare/trasferire (L. n. 445/1908 e LR n. 7/2004)	Rischio di dissesto individuato a livello sovraprovinciale (art. 32)	Voce non indicata dal PRRB.	/	Condizionante per tutte le tipologie di impianto. Il condizionamento deve intendersi come potenziale esclusione in quanto l'ammissibilità è subordinata alla disciplina regionale/comunale di regolamentazione degli usi ammessi.
Aree a rischio idrogeologico molto elevato "PS267" (Titolo IV delle Norme PAI) per inondazione o per frana	Rischio di dissesto individuato a livello sovraprovinciale (art. 32)	La disciplina distrettuale è costituita dalle Norme del PAI (artt. 48 e segg.), che in alcuni casi subordina l'ammissibilità a verifica di compatibilità del rischio idraulico condotta nell'ambito dello strumento urbanistico comunale.	/	Condizionante per tutte le tipologie di impianto. Il condizionamento deve intendersi come potenziale esclusione in quanto l'ammissibilità è subordinata alla disciplina distrettuale di regolamentazione degli usi ammessi.
Fasce fluviali A e B del PAI – Piano per l'Assetto Idrogeologico	/ (tratti dove l'intesa PTCP-PAI è assente o superata)	Rinnovo delle autorizzazioni ammesso alle condizioni stabilite dal PAI (art. 29, comma 3, lettera l e art. 30, comma 2, lettera b	Escludente per tutte le tipologie di impianto.	/

Elemento territoriale	Tema PTCP corrispondente	Note	Criterio localizzativo	
			Escludente	Condizionante
dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po (artt. 28, 29, 30, 38bis, 38ter e 39 delle Norme)		delle Norme e relative note esplicative AdbPo).		
Fasce fluviali C del PAI (eventualmente delimitate internamente dal "limite B di progetto") – Piano per l'Assetto Idrogeologico dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po (artt. 28 e 31 delle Norme)	Fascia fluviale C di inondazione per piena catastrofica – zone di rispetto dell'ambiente fluviale (artt. 10 e 13, Tav. A1) - Zone C1 e C2	Le aree classificate come fascia fluviale C ma anche delimitate internamente da un "limite B di progetto" (localmente perimetrate come "aree inondabili in assenza di intervento in progetto") sono da trattare come fasce fluviali B.	/	Condizionante per tutte le tipologie di impianto. Il condizionamento deve intendersi come: - potenziale esclusione dove l'ammissibilità è subordinata a verifica di compatibilità del rischio idraulico condotta nell'ambito dello strumento urbanistico comunale; - esclusione dove l'area è delimitata internamente da un "limite B di progetto" in vigore.
	/ (tratti dove l'intesa PTCP-PAI è assente o superata)	Le aree classificate come fascia fluviale C ma anche delimitate internamente da un "limite B di progetto" in vigore (localmente perimetrate come "aree inondabili in assenza di intervento in progetto") sono da trattare come fasce fluviali B.	/	Condizionante per tutte le tipologie di impianto. Il condizionamento deve intendersi come: - potenziale esclusione dove l'ammissibilità è subordinata a verifica di compatibilità del rischio idraulico condotta nell'ambito dello strumento urbanistico comunale; - esclusione dove l'area è delimitata internamente da un "limite B di progetto" in vigore.

Elemento territoriale	Tema PTCP corrispondente	Note	Criterio localizzativo	
			Escludente	Condizionante
Aree a pericolosità alluvionale elevata (P3-H), media (P2-M) o bassa (P1-L) del PGRA - Piano di gestione del rischio di alluvioni dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po. Entità idrografiche di riferimento: - RP - reticolo principale - RSCM - reticolo secondario collinare montano - RSP - reticolo secondario di pianura		La disciplina distrettuale/regionale varia in funzione del tipo di reticolo e dello scenario di pericolosità, oltre che dalla presenza dell'intesa PTCP-PAI (art. 1, comma 11, delle Norme PAI), in alcuni casi determinando sostanziali esclusioni localizzative, in altri subordinando le localizzazioni a verifica di compatibilità del rischio condotta nell'ambito dello strumento urbanistico comunale. Nell'esaminare le cartografie delle aree allagabili si deve tener presente che lo scenario di pericolosità media P2-M include quello di pericolosità elevata P3-H, mentre lo scenario di pericolosità bassa P1-L (scenario raro/eccezionale) li comprende tutti. Ne consegue che lo scenario a bassa pericolosità P1-L corrisponde alla massima estensione delle aree inondabili, mentre lo scenario di pericolosità media P2-M include tutte le aree "abitualmente"	/	Condizionante per tutte le tipologie di impianto. Il condizionamento dipende dalla disciplina distrettuale o regionale di regolamentazione degli usi ammessi e dal relativo coordinamento con il PTCP, da cui l'ammissibilità può risultare esclusa o condizionata a verifica di compatibilità del rischio idraulico condotta nell'ambito dello strumento urbanistico comunale.

Elemento territoriale	Tema PTCP corrispondente	Note	Criterio localizzativo	
			Escludente	Condizionante
		allagabili. Una determinata area può dunque essere interessata contemporaneamente da più scenari di pericolosità, essendo tuttavia attribuita, in termini normativi, al livello di pericolosità maggiore. Alcuni reticoli idrografici sono classificati come APSFR - aree a rischio potenziale significativo, di rango distrettuale o regionale, che possono essere oggetto di mappature dedicate (comprendenti, ad esempio, scenari normalmente non considerati, quali ad es. tracimazioni o rotture arginali) e regolamentazioni specifiche, da verificare.		
Aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano (art. 94 del D.Lgs. n. 152/2006 e artt. 41-42 PTA – Piano regionale di Tutela delle Acque): - zone di tutela assoluta (ZTA) e	Acque destinate al consumo umano (art. 35)	I punti di captazione e derivazione, con le relative aree di salvaguardia, sono individuati nei piani urbanistici comunali. La disciplina è stabilita dall'art. 94, comma 4, lettera h, del D.Lgs. n. 152/2006, oltre che dalle specifiche disposizioni per l'uso potabile dettate dal D.Lgs. n. 18/2023.	Escludente per tutte le tipologie di impianto.	/

Elemento territoriale	Tema PTCP corrispondente	Note	Criterio localizzativo	
			Escludente	Condizionante
zone di rispetto (ZR) delle captazioni di acque sotterranee (pozzi e sorgenti); - aree a ridosso della presa di acqua superficiale (derivazioni); - zone di riserva.		Oltre ai punti di captazione e alle relative zone di rispetto, sono considerate in via preventiva anche le zone di riserva in quanto destinate ai medesimi utilizzi.		
Aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano (art. 94 del D.Lgs. n. 152/2006 e artt. 45, 46 e 47 del PTA – Piano regionale di Tutela delle Acque): - zone di protezione delle acque superficiali; - zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio di pedecollina-	Acque destinate al consumo umano (art. 35, Tav. A5)	Le zone di protezione, con le connesse disposizioni generali, sono individuate nella pianificazione regionale, da recepire nei piani territoriali e urbanistici secondo le precisazioni contenute nell'art. 14 della LR n. 25/2016 e nella DGR n. 543/2018. Talora sono disposte verifiche di compatibilità condotte nell'ambito del piano urbanistico comunale o del procedimento abilitativo.	/	Condizionante per tutte le tipologie di impianto. Il condizionamento deve intendersi come potenziale esclusione in quanto l'ammissibilità è subordinata alla disciplina distrettuale/regionale e comunale di regolamentazione degli usi ammessi.
	Sorgenti, risorgive e fontanili (art. 36, Tav. A5)	L'individuazione delle sorgenti e delle risorgive spetta ai piani comunali, sulla base dei quadri conoscitivi sovraordinati.	Escludente per tutte le tipologie di impianto. L'esclusione deve intendersi estesa ad	/

Elemento territoriale	Tema PTCP corrispondente	Note	Criterio localizzativo	
			Escludente	Condizionante
pianura e in territorio collinare-montano.		Per le sorgenti captate ad uso potabile valgono, in sovrapposizione, le limitazioni previste per le ZTA e ZR dall'art. 94 del D.Lgs. n. 152/2006, oltre che le specifiche disposizioni per l'uso potabile dettate dal D.Lgs. n. 18/2023. Le zone umide sono tutelate anche nell'ambito del PTPR per la loro valenza paesaggistico-naturalistica (vd Tab. 2).	un adeguato intorno non inferiore a 200 m dalle esistenti sorgenti/risorgive.	

Tabella 4 - Criteri definiti a livello di area vasta che escludono la localizzazione di impianti per la gestione dei rifiuti

Operazione DISTANZE MINIME Elemento territoriale	Impianti per operazioni **D1, D5** (deposito in discarica)	Impianti per operazioni **D10, R1** (inceneriment o o produzione di energia)	Impianti per operazioni **R3*[19], D8*[20]** (trattamento o deposito di sostanza organica)	Impianti per operazioni **R10 per fanghi in agricoltura diversi da quelli disciplinati dal D.Lgs. 99/1992** (spandimento sul suolo)	Impianti per altre operazioni **D o R relative a rifiuti C&D[21]**
- Centri abitati o nuclei abitati secondo le definizioni ISTAT[22], per le sole parti a uso residenziale o prevalentemente residenziale (come desumibili dagli strumenti urbanistici in vigore), escluse le abitazioni eventualmente comprese in aree a diverso uso (es. produttivo/logistico, commerciale, per servizi) - Edifici sensibili ad uso collettivo non già ricompresi nei centri/nuclei abitati, quali scuole, ospedali e strutture assistenziali[23]	2.000 m	1.000 m	500 m	500 m	500 m

[19] R3*: operazione di recupero di sostanze organiche riferita ai soli impianti di compostaggio.

[20] D8*: operazione di trattamento biologico riferita ai soli impianti di digestione anaerobica.

[21] **Rifiuti C&D**: rifiuti inerti dalle attività di costruzione e demolizione (definizione tratta dal DM n. 152 del 27/9/2022, art. 2, con relativo riferimento al punto 1 della tabella 1 dell'Allegato 1): rifiuti derivanti dalle operazioni di costruzione e demolizione identificati al capitolo 17 dell'elenco europeo dei rifiuti di cui alla decisione della Commissione 2000/532/CE del 3 maggio 2000.

[22] Definizioni ISTAT:

Centro abitato: aggregato di case contigue o vicine con interposte strade, piazze e simili, o comunque brevi soluzioni di continuità caratterizzato dall'esistenza di servizi od esercizi pubblici (scuola, ufficio pubblico, farmacia, negozio o simili) che costituiscono una forma autonoma di vita sociale e, generalmente, anche un luogo di raccolta per gli abitanti delle zone limitrofe in modo da manifestare l'esistenza di una forma di vita sociale coordinata dal centro stesso.

Nucleo abitato: località abitata, priva del luogo di raccolta che caratterizza il centro abitato, costituita da un gruppo di almeno quindici edifici contigui e vicini, con almeno quindici famiglie, con interposte strade, sentieri, piazze, aie, piccoli orti, piccoli incolti e simili, purché l'intervallo tra casa e casa non superi una trentina di metri e sia in ogni modo inferiore a quello intercorrente tra il nucleo stesso e la più vicina delle case manifestamente sparse.

[23] A titolo esemplificativo: strutture scolastiche di ogni ordine e grado, compresi gli asili nido e i micronidi, strutture sanitarie e di assistenza sanitaria quali ospedali, strutture di riabilitazione extra ospedaliera con degenza, residenze sanitario-assistenziali per anziani (RSA), comunità alloggio socio-sanitarie per disabili (CSS) e residenze sanitario-assistenziali per disabili (RSD).

Tabella 5 - Criteri preferenziali per la localizzazione di impianti per la gestione dei rifiuti

Elemento territoriale	Note	Criterio localizzativo
Aree produttive ecologicamente attrezzate (AEA)	Indicazione del PRRB.	Preferenziale per operazioni: D10, R1 D2, D3, D4, D6, D7, D8, D9, D12, D13, D14 R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R11, R12 R13, D15
Aree produttive	Indicazione del PRRB.	Preferenziale per operazioni: D10, R1 D2, D3, D4, D6, D7, D8, D9, D12, D13, D14 R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R11, R12 R13, D15
Aree agricole	Indicazione del PRRB.	Preferenziale per le seguenti operazioni svolte da un imprenditore agricolo e finalizzate a produrre compost per l'impresa agricola di cui è titolare o per le imprese agricole con essa consorziate: R3*[24], D8*[25]
Aree funzionalmente attrezzate per le attività di cava	Indicazione del PRGR, recepita dal PIAE e confermata dal PRRB.	Preferenziale per operazioni di recupero di rifiuti da costruzione e demolizione e rifiuti da scavo[26] svolte presso gli impianti fissi o temporanei di lavorazione dei materiali estratti, nei limiti definiti dall'art. 57 delle Norme PIAE.

[24] R3*: operazione riferita ai soli impianti di compostaggio.
[25] D8*: operazione riferita ai soli impianti di digestione anaerobica.
[26] Rif. D.Lgs. n. 152/2006, art. 184, comma 3, lettera b e, per i rifiuti da scavo, DPR n. 120/2017.

SEZIONE 2. NOTE METODOLOGICHE E APPLICATIVE

2.1 Quadro di riferimento normativo

Per gestione dei rifiuti si intende la generalità delle operazioni di recupero e di smaltimento.

Il contesto territoriale di riferimento in materia di gestione dei rifiuti è in parte descritto nel Quadro Conoscitivo del Piano, nella pianificazione sovraordinata di settore e nei periodici Rapporti ISPRA sulla produzione e gestione dei rifiuti. Le informazioni aggiornate, osservate nelle serie storiche disponibili e alle diverse scale territoriali, permettono di comprendere il posizionamento delle realtà locali e il livello di scostamento dagli obiettivi in materia.

Diverse sono le politiche e le azioni che possono contribuire al raggiungimento di tali obiettivi ed anche, più in generale, a migliorare le prestazioni del sistema, strategico per la transizione ecologica/energetica della piccola comunità fino a quella planetaria.

In questo contesto si inserisce anche la definizione dei criteri che guidano la localizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti, secondo una visione più aperta rispetto al passato ma sempre rispettosa delle irrinunciabili tutele della salute umana e del patrimonio ambientale e culturale del territorio.

Il processo di individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti e delle aree potenzialmente più idonee ad ospitarli prevede il contributo di più livelli istituzionali definiti dal **D.Lgs. n. 152/2006**, Testo Unico Ambiente, agli artt. 195, 196, 197 e 198.

Alle Province in particolare spetta "*l'individuazione, sulla base delle previsioni del piano territoriale di coordinamento di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove già adottato, e delle previsioni di cui all'articolo 199, comma 3, lettere d) e l), nonché sentiti l'Autorità d'ambito ed i comuni, delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti, nonché delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti*" (art. 197, comma 1, lettera d).

Nell'affrontare tale compito le Province devono considerare principalmente le indicazioni della normativa sovraordinata, tra cui le disposizioni prescrittive e di indirizzo della pianificazione di settore regionale (art. 196, comma 1, lettera n), oggi costituita dal **PRRB** – Piano Regionale di gestione dei Rifiuti e per la Bonifica delle aree inquinate, con valenza 2022-2027 (evoluzione del **PRGR** approvato nel 2016).

Il Piano regionale, nel Capitolo 12 della Relazione generale, fornisce alle Province una panoramica dei criteri localizzativi generali e specifici da osservare, secondo le diverse discipline regolatorie in materia, offrendo una decodifica mirata dei contenuti del **PTPR** – Piano Territoriale Paesistico Regionale.

La Provincia di Piacenza ha già in parte recepito alcune direttive regionali nell'ambito dello strumento di settore per le attività estrattive approvato nel 2020 (**PIAE**). Ora, nell'ambito della predisposizione del nuovo strumento di pianificazione territoriale previsto dalla legge urbanistica in vigore, L.R. n. 24/2017, si è reso necessario riprendere in forma critica i contenuti a suo tempo assunti nel **PTCP** e nelle parti residue del Piano rifiuti provinciale (**PPGR**), per gli aspetti non già superati dalle disposizioni intercorse, in modo da attualizzare i criteri localizzativi degli impianti assumendoli tra i contenuti strategici della pianificazione di area vasta.

2.2 Metodo di individuazione dei criteri di idoneità localizzativa

La pianificazione di area vasta in materia di individuazione dell'idoneità localizzativa degli impianti di gestione dei rifiuti si basa essenzialmente su due passaggi-chiave: la scelta degli ambiti di applicazione dei criteri localizzativi e la definizione dei criteri stessi.

Diverse tipologie di impianto o di operazione di gestione possono esulare dal **campo di applicazione dei criteri localizzativi**, non solo in ragione di normative sovraordinate comunque vigenti, ma anche a fronte di valutazioni in merito alle caratteristiche degli impianti e dei contesti, tanto più che la gestione dei rifiuti può essere in molti casi assimilabile a una qualsiasi attività produttiva, come peraltro sancito da una specifica norma regionale (art. 14 della L.R. n. 25/2016). La Sezione 1 indica precisamente le **casistiche, di nuovo insediamento o di modifica di un impianto esistente, da comprendere o escludere** dall'applicazione dei criteri localizzativi.

I **criteri localizzativi** di area vasta, valevoli quindi nei soli ambiti di applicazione definiti dalla Disciplina, consistono nell'individuazione di fattori escludenti o condizionanti e di fattori preferenziali per la localizzazione di un impianto di gestione dei rifiuti.

I **fattori di esclusione/condizionamento** riguardano **tutele territoriali**, che sono in larga parte già operative, pur nelle articolazioni e nei livelli di dettaglio puntualizzati nel Piano e negli strumenti urbanistici comunali, oppure specifici **recettori sensibili** che si ritiene di proteggere preventivamente, a livello di area vasta, dagli impianti potenzialmente più impattanti in termini di emissioni di odori, rumori o polveri. I **fattori preferenziali** risultano utili quando vi siano scelte alternative da ponderare o da incentivare nelle diverse fasi decisionali.

Si riepilogano di seguito le categorie di criteri localizzativi di area vasta da verificare negli ambiti di applicazione, secondo l'impostazione suggerita dalle direttive del PRRB (Capitolo 12 della Relazione generale) e sviluppata in forma tabellare nella Sezione 1:

1. Criteri derivanti da **norme del PTPR che escludono** la localizzazione degli impianti;
2. Criteri derivanti da **norme del PTPR che escludono o condizionano**[27] la localizzazione degli impianti;
3. Criteri derivanti da **normative comunitarie, nazionali e regionali che escludono o condizionano**[28] la localizzazione degli impianti;
4. Criteri definiti a **livello di area vasta che escludono** la localizzazione degli impianti;
5. Criteri **preferenziali** per la localizzazione degli impianti.

Le categorie 1, 2 e 3 di esclusione/condizionamento si riferiscono a **tutele territoriali**, mentre la categoria 4 è riferita a **recettori sensibili**.

[27] Nel §12.3.1 della Relazione generale PRRB si definisce il condizionamento come previsione degli impianti "*subordinata alla redazione di uno strumento di pianificazione nazionale, regionale o provinciale oppure a uno specifico approfondimento di un particolare tematismo*".
[28] Vedi sopra.

2.3 Specificazioni a supporto dell'applicazione dei criteri di idoneità localizzativa

L'applicazione dei singoli criteri indicati nella Sezione 1 può avvantaggiarsi dalle precisazioni fornite di seguito, descrittive anche dell'approccio seguito per determinate tematiche.

Disposizioni regionali relative ai fabbisogni impiantistici e ai principi di autosufficienza e prossimità (PRRB)

Devono intendersi implicitamente recepite le indicazioni contenute nel PRRB circa i **fabbisogni impiantistici** per impianti di gestione di rifiuti **urbani e speciali** (§12.4 della Relazione generale e art. 22, commi 1[29] e 2[30], delle Norme).

Devono intendersi altresì recepiti i principi di **autosufficienza** nello smaltimento e **prossimità** nello smaltimento e nel recupero (art. 182-bis del D.Lgs. n. 152/2006). L'autosufficienza nello smaltimento è riferita all'areale regionale (ambito territoriale ottimale ai sensi della LR n. 23/2011) e riguarda i rifiuti urbani, differenziati e non (art. 15, c. 1, lett. a, delle Norme PRRB), e i rifiuti speciali non pericolosi (art. 20, c. 1, lett. a). La prossimità nello smaltimento e nel recupero, relativa sia ai rifiuti urbani che speciali (art. 15, comma 1, lettera b, e art. 20, comma 1, lettera b, delle Norme PRRB), privilegia gli impianti idonei più vicini al luogo di produzione o raccolta, al fine di ridurre i movimenti di rifiuti, tenendo conto di:

- contesto geografico;
- necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti;
- economicità della gestione;
- equa ripartizione dei carichi ambientali.

Tali principi, unitamente alle specifiche disposizioni del PRRB, concorrono alla rappresentazione oggettiva del fabbisogno impiantistico e fungono da criterio di ammissibilità o preferenzialità in sede valutativa/autorizzativa.

Disposizioni regionali relative agli impianti di recupero dei rifiuti non pericolosi nei casi in cui siano state attribuite alla Regione le funzioni di pianificazione nelle materie ambientali (PRRB e LR 25/2016)

L'art. 21, comma 2, delle Norme del PRRB stabilisce che: "*Ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge regionale n. 25 del 2016, nei casi in cui siano state attribuite alla Regione le funzioni di pianificazione nelle materie ambientali, la pianificazione non può contenere per gli impianti di* ***recupero dei rifiuti non pericolosi*** *vincoli più restrittivi di quelli previsti per gli impianti industriali. La disposizione contenuta al presente comma*

[29] *"Il Piano, nell'ambito dei fabbisogni, non prevede che vengano realizzati nuovi impianti di smaltimento per i rifiuti urbani e conseguentemente non potranno essere individuati nuovi luoghi adatti per lo smaltimento degli stessi rispetto al sistema impiantistico esistente."*.

[30] "*Per il raggiungimento dell'obiettivi di Piano, al capitolo 8, si stima il fabbisogno regionale di smaltimento per i rifiuti speciali non pericolosi tramite impianti di discarica. In attuazione della gerarchia comunitaria di gestione dei rifiuti e del principio di prossimità l'individuazione di nuovi luoghi idonei per tali impianti deve essere subordinata alla dimostrazione di un fabbisogno di trattamento tenuto conto del principio di equa ripartizione dei carichi ambientali.*".

costituisce una prescrizione di Piano e prevale automaticamente sulle eventuali disposizioni incompatibili contenute nelle pianificazioni vigenti".

Come chiarito da pareri regionali, l'individuazione provinciale delle zone non idonee alla localizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti non rientra in via generale nell'ambito di applicazione del summenzionato disposto normativo regionale, ad eccezione dei casi in cui il divieto di localizzazione posto dalla pianificazione provinciale discenda da un vincolo ambientale la cui competenza sia transitata alla Regione a seguito del riordino di cui alla LR n. 13/2015.

Disposizioni regionali relative alle Zone di protezione di cui al Capitolo 7 delle Norme del PTA - Piano regionale di Tutela delle Acque (PTA e DGR 543/2018)

La DGR n. 543/2018 stabilisce, "*ad integrazione e modifica delle disposizioni contenute al capitolo 7 delle norme tecniche di attuazione del Piano di tutela delle acque*", che "*nelle zone di protezione delle acque destinate al consumo umano, le attività di gestione dei rifiuti solidi pericolosi rappresentate da operazioni di messa in riserva finalizzate al recupero (R13) nonché le operazioni preliminari al recupero quali la cernita, la separazione, la compattazione e il raggruppamento (R12) condotte in modo da non comportare alcun rischio di lisciviazione di sostanze inquinanti verso la falda o le acque superficiali tenendo conto anche degli effetti degli eventi meteoclimatici sono consentite nel rispetto delle condizioni e nei limiti previsti per l'insediamento delle altre attività industriali*".

Detta disposizione, con valore di prescrizione, si applica "*a tutte le zone di protezione delle acque destinate al consumo umano così come individuate dal PTA e dalla pianificazione provinciale in attuazione del PTA*".

Nel recepimento di tale disposizione e, più in generale, delle disposizioni dettate dal PTA, anche in vista dell'annunciato suo adeguamento al PdGPo - Piano di Gestione delle acque dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po, si è ritenuto di stabilire per le **zone di protezione previste dal PTA e articolate dal PTCP** un generale rinvio al piano originale, esplicitando solo le esclusioni valevoli per:

- **zone prossime alle captazioni di acque sotterranee (pozzi e sorgenti) e alle derivazioni di acque superficiali**, se **destinate al consumo umano**, in quanto più direttamente riferibili alle tutele di cui all'art. 94 del D.Lgs. n. 152/2006, includendo anche le **zone di riserva** richieste dal PTA in quanto destinate ai medesimi utilizzi;
- **sorgenti/risorgive**, costituenti "emergenze naturali della falda" e dunque meritevoli di tutela, estesa ad un adeguato intorno, non solo per l'elevata vulnerabilità quali-quantitativa delle acque sotterranee ma anche per la loro valenza naturalistica e paesaggistica.

Disposizioni distrettuali relative agli impianti esistenti ricadenti nelle aree del PAI – Piano per l'Assetto Idrogeologico individuate come fasce fluviali A e B e frane quiescenti (Norme PAI)

Nelle **fasce fluviali A e B** e nelle **frane quiescenti** le Norme del PAI, agli artt. 9, 29 e 30, vietano la localizzazione di nuovi impianti di gestione dei rifiuti ma ammettono, a certe condizioni, il rinnovo delle autorizzazioni già rilasciate alla data di entrata in vigore del Piano (2001).

Come ricordato nel Capitolo 12 della Relazione PRRB, l'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po ha chiarito, tramite pareri del Segretario Generale, le corrette e attuali modalità interpretative dei suddetti

disposti, per favorirne l'applicazione nel mutato contesto normativo/terminologico e nelle more di una revisione complessiva delle Norme PAI.

In detti pareri è stato innanzitutto chiarito che, per implicita estensione, il divieto alla localizzazione debba valere anche per le **frane attive** e per le **conoidi attive o potenzialmente attive** e in secondo luogo sono state ricapitolate le **condizioni per l'ammissione dei rinnovi autorizzativi**, che si riportano di seguito come da recente parere rilasciato alla Regione Piemonte con nota SG prot. 2197 del 11/2/2020:

- autorizzazione originaria rilasciata prima della data di entrata in vigore del PAI;
- impianti avviati nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 22/1997 e conformi alle successive variazioni del Decreto;
- rinnovo dell'autorizzazione subordinato alla presentazione, da parte dei soggetti interessati, di una verifica di compatibilità idraulica che deve contenere una valutazione di rischio idraulico relativa all'impianto nonché le proposte di interventi volte alla mitigazione di tale rischio (così come previsto dalla Direttiva 1 allegata alla Deliberazione C.I. n. 18 del 26 aprile 2001, intitolata "*Direttiva per la riduzione del rischio idraulico degli impianti di trattamento delle acque reflue e delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti ubicati nelle fasce fluviali "A" e "B" e nelle aree in dissesto idrogeologico "Ee" ed "Eb"*", tuttora vigente);
- sia fatta salva, in ogni caso, l'applicazione di eventuali disposizioni più restrittive, contenute nella legislazione in vigore, comprese quelle in materia di beni culturali e ambientali e di aree naturali protette, negli strumenti di pianificazione territoriale di livello regionale, provinciale e comunale, ovvero in altri piani di tutela del territorio ivi compresi i Piani Paesistici, come stabilito in generale dall'art. 1, comma 7 delle stesse Norme del PAI.

In considerazione dell'intesa sottoscritta da Autorità di bacino, Regione e Provincia di Piacenza per far assumere alla pianificazione provinciale valore ed effetti di PAI ai sensi dell'art. 1, c. 11, delle Norme PAI (rif. art. 57 del D.Lgs. n. 112/1998), le precisazioni di cui sopra valgono anche per gli analoghi tematismi individuati nei piani provinciali.

Disposizioni provinciali in materia di attività estrattive (PIAE – Piano Infraregionale delle Attività Estrattive)

Il PIAE, all'art. 57 delle Norme, ammette il trattamento dei **rifiuti da costruzione e demolizione (C&D)** e dei **rifiuti da scavo**[31] presso gli **impianti di lavorazione degli inerti**[32] secondo le seguenti indicazioni:

- le attività di recupero dei rifiuti da demolizione e costruzione e dei rifiuti da scavo possono essere ammesse anche presso gli **impianti di lavorazione degli inerti, fissi**[33] **o temporanei**, nel rispetto dei criteri localizzativi degli impianti di gestione dei rifiuti stabiliti dai contenuti prescrittivi e di indirizzo della pianificazione generale e di settore e comunque nell'osservanza degli esiti delle previste procedure autorizzatorie, alle condizioni ivi stabilite;

[31] Rif. D.Lgs. n. 152/2006, art. 184, comma 3, lettera b e, per i rifiuti da scavo, DPR n. 120/2017.

[32] In questo contesto il termine inerti è riferito ai materiali estratti da cave o miniere, secondo quanto precisato dall'art. 2, comma 18, delle Norme PIAE.

[33] Gli impianti di lavorazione fissi sono qualificati nello strumento urbanistico come zone produttive speciali ai sensi dell'art. 55 delle Norme PIAE (comma 9 e altri).

- relativamente ai soli **impianti temporanei** di prima lavorazione degli inerti connessi alle cave in esercizio di cui all' art. 54 delle Norme PIAE, l'ammissibilità delle attività di recupero dei rifiuti di cui al punto precedente deve intendersi accessoria rispetto al trattamento dei materiali estratti, limitata al periodo di validità dell'autorizzazione all'attività estrattiva e subordinata a ulteriori specifiche condizioni;
- per i soli **impianti temporanei** di prima lavorazione degli inerti interni alle cave in esercizio può ritenersi superabile il fattore di inidoneità indicato nell'ambito dei criteri localizzativi relativo alla presenza di elementi vegetazionali, qualora il PAE – Piano comunale delle Attività Estrattive e il progetto estrattivo autorizzato prevedano la rimozione e il successivo ripristino e potenziamento delle componenti vegetali in sede di sistemazione finale del sito estrattivo.

Tali indicazioni sono state introdotte nella pianificazione provinciale di settore in attuazione degli indirizzi del PRGR, poi ripresi dal PRRB (§12.4 della Relazione generale), e possono quindi ritenersi criterio preferenziale di localizzazione.

Disposizioni provinciali in merito ad alcune zone di rilevanza paesaggistica

Per le seguenti zone di rilevanza paesaggistica, che non compaiono nella Tabella 2 della Sezione 1:

- Sistema dei crinali e sistema collinare (art. 9 PTPR, art. 6 PTCP);
- Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale (art. 19 PTPR, art. 15 e art. 17 PTCP);
- Crinali spartiacque principali e crinali minori (art. 20 PTPR, art. 20 PTCP)

il PTPR affida generalmente la definizione dell'idoneità localizzativa ad altri strumenti di pianificazione o, in assenza, alle procedure di valutazione di impatto ambientale e rilascio dei titoli abilitativi, precisando in qualche caso la necessità di verificare l'impatto paesaggistico dell'insediamento rispetto ai profili per cui è stata istituita la tutela.

Al proposito va osservato in primo luogo che dette zone paesaggistiche risultano in larga parte già inidonee per effetto della concomitante presenza di vincoli di altra natura. Dove non fossero inidonee per effetto di altri vincoli, vi sarebbe poi l'eventualità che al loro interno ricadano aree tutelate ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004, risultando quindi condizionate alla preventiva acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica.

Entrando tuttavia nel merito dei principi di tutela, non è parso ragionevole attribuire a tali zone un criterio di inidoneità aprioristico (definito dalla pianificazione di area vasta o demandato alla pianificazione comunale, rivolto a tutti gli impianti o anche solo a determinati tipi di impianti), considerando che ogni impianto (non solo di gestione rifiuti ma anche di qualsiasi altra tipologia produttiva), per le più svariate caratteristiche tipologiche e di contesto, potrebbe risultare più o meno paesaggisticamente impattante nella sua configurazione di progetto ed essere peraltro almeno in parte adattabile, in fase autorizzativa, alle specifiche esigenze di zona. Inoltre, per taluni impianti sarebbe obiettivamente preferibile la localizzazione in tali zone rispetto ad altre, ad esempio in termini di emissioni in atmosfera o di rischi di inquinamento delle falde acquifere (es. deposito in discarica) o di esigenze di prossimità alle aree generatrici dei rifiuti in ingresso (es. incenerimento di biomasse).

Si è quindi concluso che l'idoneità paesaggistica di un impianto di gestione dei rifiuti nelle suddette zone possa essere ricondotta all'ampia sfera delle valutazioni di compatibilità che comunque accompagnano

ogni procedimento abilitativo (procedure di valutazione di impatto ambientale o di rilascio delle autorizzazioni) e che, in questi come in altri contesti, dovranno impedire l'alterazione delle connotazioni visive e identitarie dei luoghi.

Disposizioni provinciali in merito alla presenza di recettori sensibili

A garanzia della tutela della salute pubblica, della sicurezza e della prevenzione da eventuali molestie olfattive correlate ad alcune tipologie di rifiuti ed operazioni di trattamento, è necessario un livello di attenzione alla presenza di eventuali recettori sensibili prossimi all'impianto di gestione dei rifiuti.

Per recettori sensibili si considerano principalmente:

- le **aree residenziali o prevalentemente residenziali**;
- alcune **funzioni particolarmente sensibili**, non sempre ricadenti in aree residenziali, quali scuole, ospedali e strutture assistenziali.

Il mantenimento di opportune distanze minime dai recettori sensibili può essere limitato agli impianti potenzialmente emissivi di odori, rumori e polveri.

Può ritenersi implicito ma può comunque giovare chiarire che, anche a distanze maggiori rispetto a quelle definite dal Piano e in prossimità di altri tipi di recettori non annoverati tra quelli sensibili (es. case sparse), nell'ambito degli iter valutativi e autorizzativi dovranno comunque essere verificate le possibili ricadute ambientali, territoriali e paesaggistiche, in funzione del tipo di impianto e di recettore, e definite le eventuali misure di mitigazione da integrare nel progetto.

Disposizioni provinciali in merito alle aree agricole

Si riporta, come ripreso nel Capitolo 12 della Relazione PRRB, l'art. 11, comma 2, del PTPR: "*Le indicazioni delle aree da conservare o destinare alla utilizzazione agricola dettate dagli atti di pianificazione agricola devono essere rispettate da qualsiasi strumento di pianificazione e/o programmazione subregionale. In ogni caso le determinazioni degli strumenti di pianificazione regionali o subregionali che comportino utilizzazioni diverse da quelle a scopo colturale di suoli ricadenti nelle zone agricole, ovvero che siano suscettibili di compromettere l'efficiente utilizzazione a tale scopo dei predetti suoli, sono subordinate alla dimostrazione dell'insussistenza di alternative ovvero della loro maggiore onerosità, in termini di bilancio economico, ambientale e sociale complessivo, rispetto alla sottrazione di suoli all'utilizzazione a scopo colturale o alla compromissione dell'efficienza di tale utilizzazione*".

In tale ottica, il PRRB propone alla pianificazione provinciale di prevedere una valutazione circa le **tipologie impiantistiche e le attività di gestione rifiuti che**, in ragione della loro connessione con l'attività agricola ovvero degli impatti ambientali che producono, **rendono consigliabile la loro localizzazione in aree rurali**.

Da qui l'inserimento di uno specifico criterio preferenziale legato a tale aspetto.

Per tutti gli altri tipi di impianti non connessi ad attività agricole, il PRRB fornisce come indirizzo la localizzazione preferenziale nelle aree produttive ecologicamente attrezzate (AEA).

Cartografie di supporto all'individuazione dei criteri localizzativi

Le cartografie di supporto all'individuazione dei criteri localizzativi rappresentate nella Sezione 3 sono limitate ai criteri escludenti/condizionanti e suddivise in due allestimenti, uno relativo alle **tutele territoriali** (Tabella 1, 2 e 3 della Sezione 1) e uno alle **distanze di rispetto da recettori sensibili** (Tabella 4 della Sezione 1).

Tali cartografie non possono che essere di carattere meramente ricognitivo, secondo l'approccio seguito per la definizione di altri criteri di idoneità nell'ambito della pianificazione nazionale e regionale (ad es. indirizzi per realizzazione di impianti per energie rinnovabili, indirizzi per attività di ricerca, coltivazione e stoccaggio degli idrocarburi, ecc.). Va infatti evidenziato che:

- alcuni elementi territoriali non sono cartografati né cartografabili oppure dipendono dalla ricorrenza o meno dell'ambito di applicazione;
- alcuni elementi territoriali sono cartografati, dettagliati o definiti nel loro effetto di esclusione/condizionamento da strumenti diversi dal Piano di area vasta;
- le delimitazioni delle tutele territoriali possono variare nel tempo e alcune di esse contengono articolazioni interne che necessitano di scale di rappresentazione di maggior dettaglio;
- per l'individuazione della tutela territoriale deve comunque far fede il documento originale.

Nel caso dei criteri di idoneità per gli impianti di gestione dei rifiuti, si pongono ulteriori criticità:

- le tutele territoriali escludenti o condizionanti cartografabili sono troppo numerose perché sia possibile distinguerle graficamente attraverso un allestimento tradizionale, rendendo quindi necessario ricorrere a due raggruppamenti indistinguibili al loro interno;
- i fattori territoriali escludenti si riferiscono generalmente a tutte le tipologie di impianto, mentre quelli condizionanti comprendono, per condizioni locali o per tipologie impiantistiche, anche l'eventualità di esclusioni sito-specifiche o tipo-specifiche, da verificare;
- le delimitazioni delle distanze di rispetto da recettori sensibili devono essere verificate in funzione delle perimetrazioni e degli usi territoriali in atto al momento della consultazione.

Le cartografie saranno comunque riversate nella piattaforma webGIS già in uso dalla Provincia, permettendo di visualizzare i vincoli gravanti su un'area di interesse tramite lo strumento di interrogazione puntuale.

SEZIONE 3. TAVOLE RICOGNITIVE

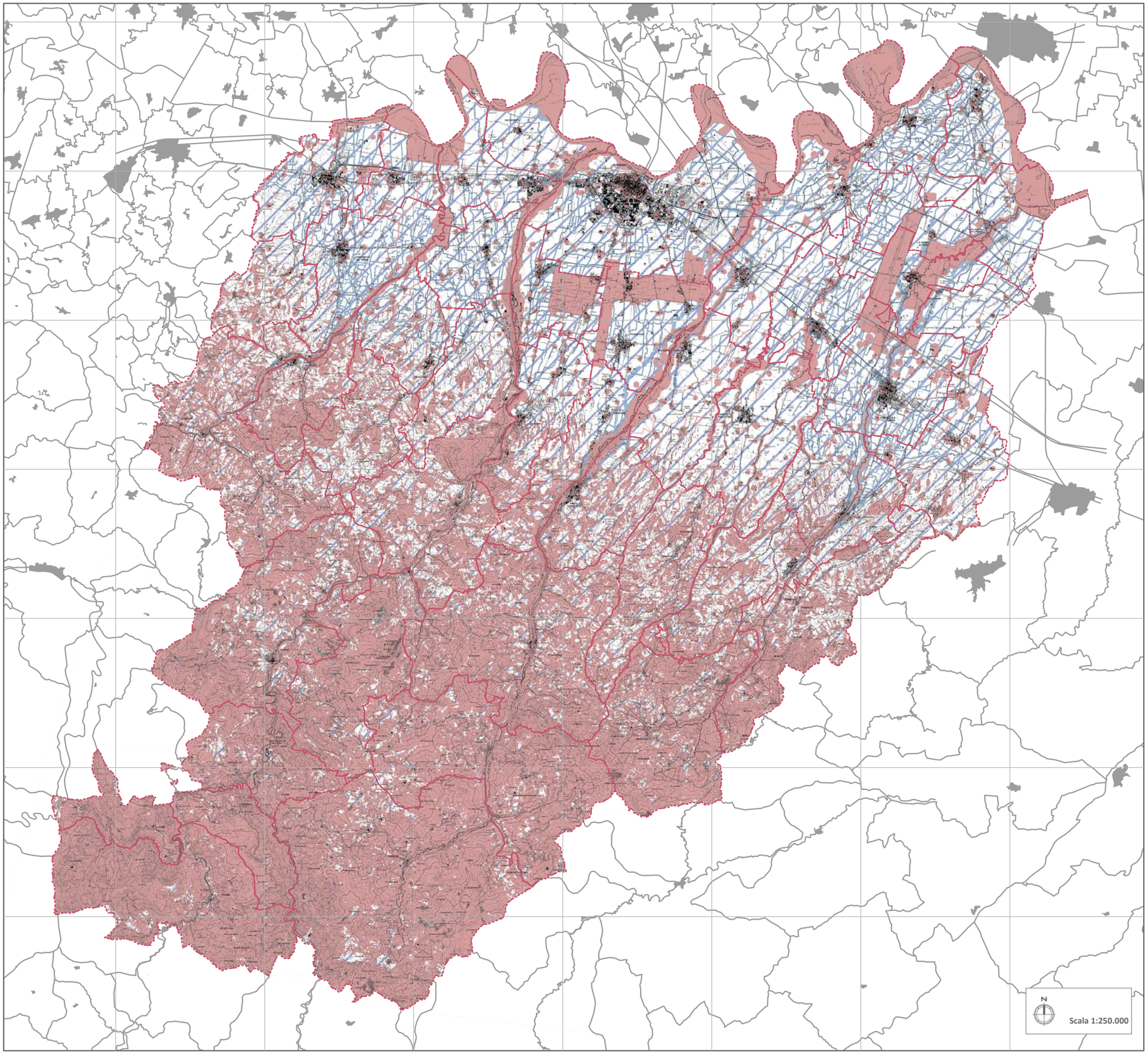

PTAV PIACENZA

PIANO TERRITORIALE DI AREA VASTA

www.ptavpiacenza.it

DISCIPLINA DEL PIANO TERRITORIALE DI AREA VASTA

ALLEGATO R

CRITERI LOCALIZZATIVI PER IMPIANTI DI GESTIONE DEI RIFIUTI

Tavola R1
Tutele territoriali

CRITERI LOCALIZZATIVI ESCLUDENTI

◆ CRITERI DERIVANTI DA NORME PTPR:

Aree forestali

Fascia fluviale A di deflusso - invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua

Fascia fluviale B di esondazione – zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua

Zone ed elementi di interesse storico, archeologico e paleontologico

Zone urbane storiche e strutture insediative storiche non urbane

Zone ed elementi di interesse storico-architettonico e testimoniale

Zone di tutela naturalistica

Aree a rischio di dissesto - dissesti attivi e quiescenti

Fascia I di integrazione dell'ambito fluviale

(*) Fascia fluviale L di rilevanza locale

(*) Aree agricole di particolare pregio (vigneti D.O.C. Colli Piacentini e I.G.T. Val Tidone; coltivazioni tipiche locali di aglio e ciliegie; coltivazioni con tecniche biologiche; centri aziendali agrituristici)

Zone calanchive di valenza naturalistico-paesaggistica

Zone di tutela della struttura centuriata

Zone umide di pregio (risorgive e biotopi umidi)

◆ CRITERI DERIVANTI DA NORME COMUNITARIE, NAZIONALI E REGIONALI:

Codice dei beni culturali e del paesaggio – immobili e aree di notevole interesse pubblico

Fasce fluviali A e B del PAI (dove intesa PTCP-PAI assente o superata)

Aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano - zone di tutela assoluta e zone di rispetto delle captazioni di acque sotterranee (pozzi e sorgenti), aree a ridosso della presa di acqua superficiale (derivazioni) e zone di riserva

Sorgenti, risorgive e fontanili

CRITERI LOCALIZZATIVI CONDIZIONANTI

◆ CRITERI DERIVANTI DA NORME PTPR:

Zone interessate da bonifiche storiche di pianura

Aree a rischio di dissesto - dissesti potenziali esclusi depositi alluvionali terrazzati

Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei

◆ CRITERI DERIVANTI DA NORME COMUNITARIE, NAZIONALI E REGIONALI:

Codice dei beni culturali e del paesaggio – aree tutelate per legge

Aree Rete Natura 2000 (SIC/ZSC e ZPS)

Aree naturali protette (Parco regionale fluviale del Trebbia, Parco regionale dello Stirone e del Piacenziano, Paesaggio naturale protetto "Colli del Nure")

(*) Fasce di rispetto infrastrutturali (strade, autostrade, ferrovie, elettrodotti, gasdotti, oleodotti, cimiteri, beni militari, aeroporti, ecc.)

Polizia idraulica per il reticolo idrografico (corsi d'acqua pubblici e reticolo di bonifica)

Vincolo idrogeologico

Abitati da consolidare/trasferire

Aree a rischio idrogeologico molto elevato "PS267" per inondazione o per frana

Fasce fluviali C di inondazione per piena catastrofica - zone di rispetto dell'ambiente fluviale, con fasce fluviali C del PAI dove intesa PTCP-PAI assente o superata e con eventuali "limiti B di progetto" e relative aree inondabili in assenza di intervento in progetto

Aree a pericolosità alluvionale elevata (P3-H), media (P2-M) o bassa (P1-L) del PGRA

Aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano - zone di protezione delle acque superficiali e zone di protezione delle acque sotterranee

(*) non cartografato

Cartografia di base

Limiti amministrativi

PROVINCIA DI PIACENZA

PTAV PIACENZA — PIANO TERRITORIALE DI AREA VASTA
www.ptavpiacenza.it

DISCIPLINA DEL PIANO TERRITORIALE DI AREA VASTA

ALLEGATO R

CRITERI LOCALIZZATIVI PER IMPIANTI DI GESTIONE DEI RIFIUTI

Tavola R2
Distanze di rispetto da recettori sensibili

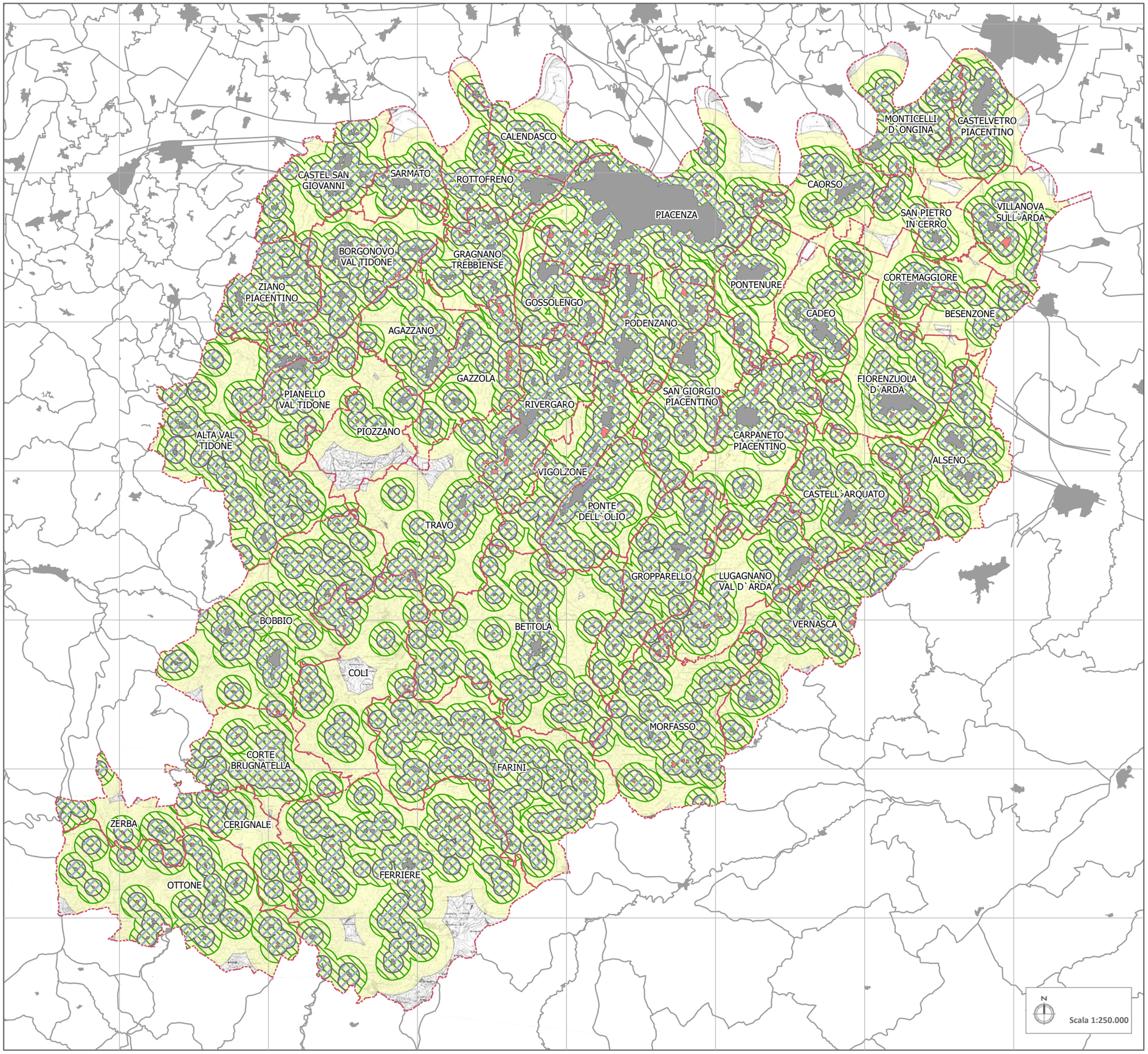

CRITERI LOCALIZZATIVI ESCLUDENTI

Operazione / DISTANZE MINIME / Elemento territoriale cartografabile	Impianti per operazioni D1, D5 (deposito in discarica)	Impianti per operazioni D10, R1 (incenerimento o produzione di energia)	Impianti per operazioni R3*, D8* (trattamento o deposito di sostanza organica)	Impianti per operazioni R10 per fanghi in agricoltura diversi da quelli disciplinati dal D.Lgs. 99/1992 (spandimento sul suolo)	Impianti per altre operazioni D o R relative a rifiuti C&D
Centri abitati (ISTAT 2011) / Nuclei abitati (ISTAT 2011)	2.000 m	1.000 m	500 m	500 m	500 m

Elementi territoriali e termini applicativi indicati in dettaglio nelle Sezioni 1 e 2

Cartografia di base

Limiti amministrativi

PROVINCIA DI PIACENZA